



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE



CIRCOLARE INFORMATIVA: FEBBRAIO 2021

DIRITTO CCIAA 2021 – CONFERMA RIDUZIONE 50%

Sono stati fissati gli importi del diritto CCIAA 2021 dovuto dai soggetti iscritti al Registro delle Imprese.

In particolare sono state confermate le stesse misure previste per il 2019 e 2020, pari al 50% di quanto stabilito dal DM 24.6.2014

NUOVI TERMINI DI VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO DELLE FATTURE ELETTRONICHE

Con un apposito Decreto sono stati modificati i termini entro i quali va assolta l'imposta di bollo dovuta per le fatture "senza IVA" di importo superiore a € 77,47.

In particolare è previsto che l'imposta dovuta per le fatture emesse nel primo, terzo e quarto trimestre va versata entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento (31.5 / 30.11 e 28.2) mentre quella dovuta per il secondo trimestre va versata entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo (30.9).

NB: Se l'imposta dovuta nel primo / secondo trimestre è pari o inferiore a € 250, il versamento va effettuato entro il termine di versamento previsto per il secondo / terzo trimestre.

L'Agenzia delle Entrate, utilizzando i dati delle fatture che transitano da SdI, verifica e quantifica l'imposta dovuta, modificando i dati nel caso in cui dalla fattura risulti che l'imposta non è stata applicata / assolta e ne comunica il relativo importo. Il diretto interessato può accettare o modificare i dati proposti dall'Agenzia e provvedere al relativo versamento.

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE

ROTTAMAZIONI E RATEIZZAZIONI DECATUTE FINO AL 31/12/2019

I soggetti decaduti a fine 2019 da una qualsiasi delle tre edizioni della rottamazione degli affidamenti, che avessero dilazioni pregresse scadute, possono presentare richiesta di un nuovo piano di rientro, senza dover a tal fine pagare le quote pregresse.

Per effetto dell'articolo 13-decies del DI 137/2020, i soggetti che all'8 marzo 2020 (data di entrata in vigore del DI 18/2020) erano incorsi in rateazioni decadute possono accedere a una nuova dilazione del debito residuo, senza prima pagare le rate scadute. Tanto, in espressa deroga alla disposizione a regime, di cui all'articolo 19 del Dpr 602/1973. Allo scopo, occorre proporre istanza entro la fine di quest'anno.

La medesima previsione dell'articolo 13-decies, inoltre, ha esteso ai debitori decaduti dalle prime due edizioni della rottamazione degli affidamenti l'agevolazione già riconosciuta a chi ha abbandonato la rottamazione ter. Pertanto, nei riguardi di tutti i soggetti che, alla fine del 2019, erano "usciti" da una qualsiasi delle suddette procedure di sanatoria, è consentito di dilazionare nuovamente il debito residuo.

È tuttavia evidente che vi è convenienza a farlo comunque entro fine anno, per beneficiare dell'allungamento a 10 rate non pagate della clausola di decadenza dal beneficio del termine.

FATTURA ELETTRONICA AL CLIENTE STRANIERO SENZA PARTITA IVA NO OBBLIGO INSERIMENTO CODICE FISCALE

Il dato non è obbligatorio per il consumatore finale non residente in Italia

Chiarimento ADE

Nessuna compilazione obbligatoria del campo riservato al codice fiscale dell'acquirente consumatore finale non residente e non stabilito in Italia in caso di emissione di fattura elettronica attraverso Sdi in sostituzione dell'esterometro. È la precisazione contenuta nell'aggiornamento pubblicato il 12 febbraio 2021 alla Faq 63 da parte dell'agenzia delle Entrate in relazione al software stand alone e alla procedura di generazione delle e-fatture, nel portale «Fatture e corrispettivi», messi a disposizione gratuitamente dalla stessa amministrazione finanziaria.

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**



CREDITO DI IMPOSTA BENI STRUMENTALI ANCHE PERI I BENI DI VALORE INFERIORE A 516 EURO

Rientrano nell'agevolazione del credito di imposta del 10% per l'acquisto di beni strumentali anche i beni di costo unitario inferiore a 516,46 euro.

La procedura è identica a quella prevista per gli altri beni strumentali ammessa ad agevolazione, a nulla rilevando che l'ammortamento avviene interamente nell'esercizio di acquisto.

In ragione di ciò, prevede ancora la norma, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194 dell'articolo 1 della della legge 160/2019.

Questo obbligo, dunque, riguarda l'acquisto di tutti i beni strumentali agevolabili, sia di quelli materiali «ordinari», compresi i beni di valore inferiore a 516,46 euro.

Condizioni per poter usufruire dell'agevolazione:

- rispetto normativa sicurezza sui luoghi di lavoro
- versamenti regolari di tutti i contributi previdenziali e assistenziali (inps e inail)
- no sanzioni DLGS 231/2001 (reati tributari)
- non rileva invece il divieto di compensazione per cartelle equitalia > 1500 euro
- obbligo indicazione in fattura della normativa (in caso di mancanza la fattura si può stampare i integrare manualmente con l'apposita dicitura)

CUMULABILITA' DELLE AGEVOLAZIONI

I crediti d'imposta per gli investimenti in beni strumentali ex art.1, commi da 184 a 197, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020) sono cumulabili con altre agevolazioni, a condizione che la disciplina delle altre agevolazioni non escluda espressamente la possibilità di cumulo.



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE

RINUNCIA A CREDITO UNILATERALE NON E' DEDUCIBILE

Ordinanza Corte Cassazione 19.1.2021, n. 743

La perdita su crediti connessa alla rinuncia ad un credito da parte di un'impresa è deducibile a condizione "che l'atto unilaterale di rinuncia sia giustificato da una effettiva irrecuperabilità del credito, poiché, diversamente, rientrerebbe negli atti di liberalità, ineducibili ai fini fiscali". Soltanto infatti in caso di assoggettamento del debitore a procedure concorsuali la perdita su crediti è automaticamente deducibile; al di fuori da tale ipotesi, "se il creditore rimane inerte nella titolarità del suo credito, non possono ritenersi esistenti gli elementi certi e precisi per configurare una perdita fiscalmente rilevante ... Ciò comporta che non si possa parlare di perdita su un credito ... nelle ipotesi in cui il creditore nulla abbia fatto per esercitare il suo diritto al credito, avendo tenuto un comportamento remissivo e liberale".

Nel caso di specie è stata negata la deducibilità della perdita derivante dalla rinuncia unilaterale al credito a fronte del rifiuto del debitore di adempiere espresso a seguito di alcuni solleciti dell'impresa. Quest'ultima, non avendo attivato alcuna azione legale volta al relativo recupero, non ha fornito alcuna prova in merito all'effettiva irrecuperabilità dello stesso.

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**